

**ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
SEZ. LAVORO**

Ricorso ex art. 414 e ss. e 700 c.p.c. e istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

La sig.ra POLLICITA MARIA, nata a Patti (Me) il 29.02.1972 ed ivi residente al Corso Giacomo Matteotti, 122 C.F. PLLMRA72B69G377R, rappresentata e difesa dall'avv. Santina Franco, con studio in S. Stefano di Camastra alla via F. Riso n. 9, **C.F. FRNSTN77D55I199A**, fax. N. **0921337557**, p.e.c. **santinafranco@avvocatimistretta.it**, in forza di procura in atti allegata

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, in pers. del Ministro pro tempore, con sede in Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) (C.F. 80185250588) - domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via dei Mille, isol. 221, n. 65, Messina;

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in cui la ricorrente risulta attualmente iscritta, (classe di concorso A046 SCIENZE GIURIDICHE ECONOMICHE), valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, che in caso di accoglimento del presente ricorso sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.

PREMESSA

La sig.ra POLLICITA MARIA è un' aspirante docente in possesso della Laurea in GIURISPRUDENZA vecchio ordinamento conseguita in data 17.01.1997 presso l' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, con la votazione di 101/110, specializzata sul sostegno, attualmente inserita nella I fascia delle G.P.S. di Messina (classe di concorso ADSS-SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO) e nella II fascia delle G.I. e delle G.P.S. valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 in relazione alla seguente classe di concorso: A046 SCIENZE GIURIDICHE ECONOMICHE.

Nell'a.a. 2018/2019, dopo avere svolto il percorso formativo docenti (D.M. 616) ha conseguito presso l'università telematica Pegaso l'attestato finale dei 24 CFU per l'insegnamento, riportando le seguenti votazioni nelle discipline:



Antropologia culturale 30/30

Didattica dell'inclusione 29/30

Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento 30/30

Psicologia generale 30/30

Tali 24 crediti formativi, ricompresi nel programma didattico svolto dalla ricorrente, sono quelli richiesti quale titolo di accesso ai concorsi riservati ai docenti abilitati previsto dall'articolo 5 di cui al D.Lgs 59/2017.

La ricorrente inoltre, in data 13/07/2021, ha conseguito presso l'Ateneo universitario degli studi di Messina il titolo di specializzazione in sostegno per la Scuola Secondaria di II grado.

Sulla base dei predetti titoli, in data 29.07.2020 ha presentato domanda, utilizzando l'apposita sezione dedicata di "Istanze on line", al fine di ottenere l'inserimento nelle graduatorie di istituto di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999 n. 124 nonché nelle GPS della provincia di Messina, valide per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 ai sensi della O.M. n. 60 del 10.7.2020 (si veda documentazione allegata).

In particolare la stessa, in virtù dei propri titoli di studio e culturali ed in considerazione di quanto imposto dalla normativa di settore, che ha limitato l'accesso alla prima fascia delle GPS e alla II fascia della graduatorie d'istituto solamente ai docenti in possesso del tradizionale titolo di abilitazione all'insegnamento, è stata inserita nella II fascia delle G.I. e delle G.P.S. della provincia di Messina per la classe di concorso A046 SCIENZE GIURIDICHE ECONOMICHE.

Successivamente, in data 18.07.2021, la ricorrente presentava, sempre tramite il portale ministeriale Istanze Online, domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti di sostegno e in data 20.08.2021 inoltrava apposita domanda volta alla individuazione delle preferenze per le supplenze annuali anche finalizzate alle nomine in ruolo.

Relativamente all'a.s. 2021/2022 la signora Pollicita, essendo in II fascia per la Classe di concorso A046 non riceveva alcuna proposta di contratto, mentre essendo stata inserita negli elenchi aggiuntivi per il sostegno, risultava destinataria di contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Salvatore Pugliatti" di Taormina, ove presta servizio in qualità di Docente laureato Scuola secondaria II grado, tipo nomina Servizio temp. fino al termine delle attività didattiche (30.06.2022), per n. 18.00 su 18.00, su posto di sostegno non coperto da titolare (si veda contratto di lavoro ed attestato di servizio allegato in atti). Tale incarico, conferito alla sig.ra Pollicita su posto vacante e, dunque, non coperto da titolare, come risulta da documentazione che si allega, avrebbe dovuto prevedere il conferimento di un incarico ai sensi dell'art 59 comma 4 del Decreto Sostegni bis e comunque il termine del 31 agosto 2022 e non quello del 30.06.2022 .



Orbene, avuto riguardo all'inserimento in II fascia delle G.I. e delle G.P.S. della provincia di Messina per la classe di concorso A046 SCIENZE GIURIDICHE ECONOMICHE da parte della sig.ra Pollicita, in virtù della normativa primaria vigente, ingiusto deve considerarsi l'assetto regolamentare estremamente limitativo di cui all' O.M. 60/2020, secondo il quale solo coloro i quali sono in possesso del titolo di abilitazione vecchio sistema hanno diritto ad essere inseriti nelle GPS prima fascia. Tale previsione determina un'inammissibile disparità di trattamento che pregiudica fortemente le aspettative lavorative della ricorrente, limitandone gravemente le opportunità di conferimento degli incarichi a tempo determinato nella scuola statale in relazione alla classe di concorso A046 SCIENZE GIURIDICHE ECONOMICHE per cui la stessa vanta il possesso congiunto di laurea e dei 24 CFU.

Posto quanto sopra, la ricorrente, **al fine di ottenere il riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento del possesso congiunto di Laurea e 24 CFU, e l'illegittimità della tipologia di contratto a termine stipulato per l'a.s. 2021/2022** propone il presente ricorso che affida ai seguenti motivi:

MOTIVO I

RICHIESTA CONVERSIONE DEL CONTRATTO STIPULATO DALLA RICORRENTE CON QUELLO PIU' FAVOREVOLE DI CUI ALL'ART 59 DEL DECRETO SOSTEGNI BIS.

IN SUBORDINE CONVERSIONE DEL CONTRATTO CON TERMINE AL 30.06.2022 CON QUELLO PIU' FAVOREVOLE AL 31.08.2022

Con l'approvazione del Decreto Sostegni Bis (Decreto Legge 73/2021, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021) è stato sancito – con riferimento all'anno scolastico 2021/2022 e “in via straordinaria” – l'avvio di una nuova fase di reclutamento sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili.

L'iter di assunzione straordinario previsto solo per l'a.s. 2021/2022 è disciplinato dall'articolo 59 del “Decreto Sostegni Bis” nonché dall'art 3 del D.M. 242 del 30.07.2021, nei seguenti termini:

Completate le operazioni di immissioni in ruolo ai sensi dell'articolo 2, si provvede, prima dell'avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, alla copertura dei posti comuni e di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili, mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo



11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. 2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia e nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi e per le quali produca domanda secondo le modalità e nei termini specificati al successivo articolo 4. 3. Il conferimento dell'incarico a tempo determinato disposto ai sensi della presente procedura, è finalizzato - previo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e superamento della prova disciplinare di cui all'articolo 59, comma 7, del Decreto Legge - all'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio.

Il reclutamento previsto dalla superiore normativa è rivolto ai docenti che si sono potuti iscrivere “in tempo utile” nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (per i posti comuni o di sostegno), o negli appositi elenchi aggiuntivi di I Fascia G.P.S.;

E' stata prevista per gli interessati la stipula di un primo contratto a tempo determinato “esclusivamente nella provincia” (per le classi di concorso o tipologie di posto) dove risultano iscritti nella I fascia delle graduatorie provinciali G.P.S. o negli elenchi aggiuntivi;

Nel corso del contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova (sempre nella provincia con riferimento alla quale risultano iscritti in prima fascia GPS);

Terminato il periodo di formazione, gli aspiranti accederanno ad una prova disciplinare, valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio, superata esclusivamente da quanti raggiungeranno una soglia d'idoneità;

In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente sarà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

Le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – momento dell'avvio del nuovo “reclutamento precluso a quanti non risultino inseriti in I fascia G.P.S.” – sono state effettivamente disciplinate con il Decreto del Ministro dell'Istruzione recante n. 242 del 30 luglio 2021.

Orbene, la ricorrente, come indicato in premessa, avendo completato in data 12.07.2021 il TFA sostegno ed avendo acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno è stata inserita nelle GPS di prima fascia della provincia di Messina ed è risultata destinataria di incarico da GPS su posto di sostegno per n. 18 ore settimanali di lezione presso I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA con contratto sino al 30.06.2028.

Considerato che la stessa occupa un posto vacante e disponibile già ai primi giorni di settembre 2021, come emerge inconfutabilmente, dall'attestazione rilasciata dal dirigente del suddetto istituto,



certamente illegittimo deve considerarsi il contratto stipulato dalla ricorrente nella parte in cui non risulta essere stato stipulato ai sensi dell'art. 59 comma 4 del DL73/2021 e dell'art 1 1 comma 1 del DM228/2021, stante la collocazione nella prima fascia delle GPS Sostegno della ricorrente.

Non può revocarsi in dubbio che il posto ricoperto dalla ricorrente, essendo un posto vacante e disponibile è stato ingiustamente ed illegittimamente sottratto all'organico di diritto e al contingente per le immissioni in ruolo, ed è stato illegittimamente inserito nell'organico di fatto, dove di solito si possono creare delle disponibilità che non rappresentano però, delle cattedre vacanti, in quanto (contrariamente a quanto risulta nel caso che ci occupa) occupate da docenti titolari che per un anno scolastico non prestano servizio nella scuola per diverse motivazioni (aspettativa, mandato politico, mobilità annuale, part-time), "liberando" la cattedra nella quale conservano comunque la titolarità. Si tratta, quindi di cattedre "occupate" e, come tali, non sono disponibili per le immissioni in ruolo.

Cosa ancora più grave, nel caso di specie, è che ciò sia avvenuto per un posto di sostegno, nonostante il notorio fabbisogno di organico sul sostegno e di contro la notevole carenza di insegnanti specializzati, per cui non si capisce quale logica amministrativa abbia seguito la P.A. nella scelta di non destinare i posti vacanti alle immissioni in ruolo, pregiudicando il diritto, da un lato degli alunni disabili ad avere la garanzia di continuità di un insegnante specializzato e dall'altro il diritto della ricorrente ad essere stabilizzata in forza del titolo di specializzazione conseguito.

Certamente tale logica non risponde ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa di cui all'art 97 della Costituzione, cui si ispira la norma che disciplina l'assunzione straordinaria da GPS.

Non può revocarsi in dubbio che illegittimo deve ritenersi quindi, il contratto stipulato dalla ricorrente, intanto per apposizione del termine al 30.06.2022 da ritenersi nullo e che dovrà essere sostituito con quello del 31.08.2022, circostanza questa che avrebbe dovuto indurre l'amministrazione a stipulare il contratto ai sensi dell'art 59 comma 4 del decreto Sostegni bis.

Si ribadisce che il posto occupato dalla ricorrente è un posto vacante e disponibile non coperto da altro titolare (si veda attestazione in atti). Quanto sopra, trova conferma nel recente arresto giurisprudenziale della Corte di cassazione con una sentenza pubblicata il 25 febbraio 2020 (5048/2020) secondo la quale gli aspiranti docenti inclusi nelle graduatorie *«sono titolari di un diritto soggettivo ad essere assunti nel rispetto dell'ordine previsto dalla graduatoria stessa, nel momento in cui si verificano le condizioni alla cui ricorrenza il legislatore subordina il conferimento della supplenza»*. Il diritto deriva dal fatto che le disposizioni che regolano le assunzioni dei supplenti (la legge 124 e il decreto 131/2007) hanno *«carattere imperativo per la natura degli interessi che le stesse perseguono»*. Pertanto, *«non si limitano a dettare una regola di comportamento ma incidono sul contenuto della clausola di durata e quindi, pur in difetto di una previsione espressa, la loro violazione determina la nullità in parte qua del regolamento negoziale e la sostituzione, ex art. 1419, comma 2, cod. civ., del termine apposto con quello previsto dal legislatore»*. I giudici di legittimità, dunque, hanno



ritenuto di applicare le disposizioni del codice civile le quali prevedono che, quando una clausola del contratto è contraria ad una norma imperativa di legge o di regolamento, la clausola in contrasto debba essere considerata nulla e debba essere sostituita con un'altra clausola conforme alle norme imperative. E siccome la clausola nulla è da considerarsi come se non fosse mai esistita, la clausola conforme alla legge dispiega effetti retroattivamente a partire dalla data della conclusione del contratto. Nel caso specifico, dunque, la Cassazione ha stabilito che i contratti a tempo determinato, erroneamente stipulati tra l'amministrazione scolastica e il docente con termine finale al 30 giugno (come quello stipulato dalla ricorrente) debbano essere considerati con termine al 31 agosto e ciò, quando, come nel caso di specie, le supplenze sono disposte su cattedre vacanti e disponibili al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Orbene, la trasformazione del contratto della ricorrente da contratto con termine al 30.06.2022 a contratto con termine al 31.08.2022 determina come naturale conseguenza quella di ottenere la conversione del contratto di supplenza stipulato con quello più favorevole di cui all'art 59 comma 4 con termine fino al 31/08/2022, consentendo così alla stessa di partecipare alla procedura prevista esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, secondo la quale il Ministero, sui posti vacanti e disponibili che residuano dopo le operazioni di immissioni in ruolo, deve disporre l'assunzione a tempo indeterminato, con conferma in ruolo, del docente **dopo lo svolgimento del contratto a tempo determinato da valere quale percorso annuale di formazione iniziale e prova ai sensi dell'articolo 13, Decreto Legislativo n. 59 - 13 aprile 2017 (come integrato dal comma 7) ed il superamento di una prova disciplinare (la decorrenza dell'immissione in ruolo retroagisce al 1° settembre 2021 o, se successiva, alla data di inizio del servizio a tempo determinato).**

Ciò posto, quindi, l'accertamento del diritto della ricorrente alla conversione del contratto dovrebbe determinare il diritto della stessa a potersi vedere valutata l'attività lavorativa espletata su posto vacante nel corso del corrente anno scolastico come percorso di formazione iniziale che le consentirà, all'esito della prova disciplinare a cui la stessa ha diritto di partecipare, l'immissione in ruolo.

Solo in via meramente subordinata, nel caso in cui la superiore domanda non dovesse trovare accoglimento in ogni caso si chiede, alla luce del superiore arresto giurisprudenziale della Suprema Corte del 25 febbraio 2020 (n.5048/2020) e in considerazione della tipologia di posto conferito a supplenza (posto vacante e disponibile già a settembre 2021, sfornito di titolare) si chiede la conversione del contratto stipulato dalla ricorrente con contratto fino al 31.08.2022 con ogni diritto connesso e conseguenziale.

MOTIVO II

VALORE ABILITANTE LAUREA + 24 CFU



L'art. 1 comma 110 della legge 107/2015 ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.lgs 59/2017: *‘a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, **esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento** e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità’.*

In conformità alla legge delega, il **D.lgs 59/2017** ha individuato, quale titolo di abilitazione di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, non solo l'abilitazione vecchio sistema (PAS, TFA, SISS....) ma anche, alternativamente, **la laurea col conseguimento dei 24 CFU in specifici SSD**, statuendo, così la sostanziale equivalenza tra abilitazione e possesso congiunto di laurea/ 24 CFU: *‘costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), **il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di a) laurea b) 24 crediti formativi universitari o accademici....’** (art. 5 D.lgs. 59/2017 come modificato dalla legge 145/2018).*

Pertanto, il possesso congiunto del titolo di laurea e dei 24 CFU è considerato equivalente, per espressa previsione legislativa, all'abilitazione ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali per il reclutamento docenti: *‘Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento è gioco forza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equivalente all'abilitazione. Il legislatore del 2017-2018, nel binario della delega, ha in sostanza ridisegnato normativamente il requisito dell'abilitazione. Pertanto l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso della laurea oltre i 24 CFU per espressa previsione legislativa’* (Tribunale di Siena, Sentenza 15/2020 del 22 gennaio 2020 – Dott. Delio Cammarosano).

Infatti, i 24 CFU costituiscono un percorso diretto a sviluppare esperienze e professionalità di abilitazione all'insegnamento. Si tratta di un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che ha come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti, in vista dell'assunzione di quelle relevantissime responsabilità che ricorda anche la Corte Costituzionale, sent. 2019 n. 130.

Nonostante il superiore dato normativo, l'amministrazione scolastica considera il possesso dei 24 CFU unitamente alla laurea titoli validi solo per l'accesso alla II fascia delle GPS ed alla III fascia delle graduatorie di istituto, non riconoscendo ad essi erroneamente ed illegittimamente valore abilitante.

Ciò sulla base di quanto indicato nell' Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.7.2020, che all'art. 3 comma 6, dispone: *“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso*



dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”.

Quindi riassuntivamente, sulla base della suddetta O.M. n. 60 del 10.7.2020 Possono comparire nelle GPS

a) in prima fascia i docenti in possesso di relativa abilitazione (Pas, tfa, Siss..)

b) in seconda fascia i docenti :

- in possesso di laurea + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche

- in possesso di abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado (titolo previsto dal dm 59/2017).

- con precedente inserimento nella terza fascia di istituto per il triennio 2017/20 per la specifica classe di concorso (quindi senza i 24 CFU)

Alla luce di quanto sopra, operando come se non fossero intervenute la L. 107/2015 ed il D.Lgs. 59/2017, il Ministero ha equiparato il possesso dei 24 CFU al precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie d'istituto (ammissibile con il solo titolo di studio e senza il possesso di ulteriori titoli di servizio o culturali), determinando così la totale mortificazione dei 24 CFU conseguiti.

Vieppiù, occorre evidenziare un ulteriore grave contraddizione nell'operato dell'amministrazione scolastica. Infatti, il Ministero dell'Istruzione, mediante l'emanazione del D.M. 92 del 08.02.2019, inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 Cfu. In altri termini, **è lo stesso Ministero dell'Istruzione mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 cfu.** La disparità di trattamento tra gli stessi docenti che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al



corso di specializzazione sul sostegno è palese laddove il Miur ne esclude l'inserimento nella 2° fascia aggiuntiva delle G.I.

Orbene, la copiosa giurisprudenza di merito intervenuta sul punto, anche di codesto Ecc.mo tribunale, ha chiarito che il titolo di laurea unitamente ai 24 Cfu conferisce agli aspiranti docenti un bagaglio culturale idoneo a giustificare la valenza abilitante del titolo come dimostrato dal fatto che l'identità tra l'abilitazione all'insegnamento e 24 crediti formativi universitari è stata voluta dallo stesso legislatore come si evince dalla lettura in combinato disposto dell'articolo 1, comma 110 della legge 107/2015 e dell'articoli 5 e 17 del decreto legislativo 59/2017.

A tal proposito è possibile richiamare tra le tante la sentenza del tribunale di La Spezia n. 35/2020 secondo la quale : *“In sostanza, da questo complesso normativo, è chiaro che, per accedere ai concorsi per il posto di docente, di cui all'art. 3, d.lgs. n. 59 del 2017, occorre possedere: - l'abilitazione, - oppure – il che vuol dire, in alternativa – laurea ed il conseguimento di 24 CFU in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare, nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui sei in determinate materie («pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusio-ne; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche»).* Appare dunque illogico ed insostenibile, sulla base dell'assunto che si tratterebbe di norme programmatiche rivolte al futuro, affermare che chi è in possesso dei requisiti sub b), come le odierne ricorrenti, mentre può partecipare al concorso, previsto dalla legge, per il posto di docente, non può ricevere il conferimento di supplenze, come letteralmente si ricava invece dall'art. 2, d.m. n. 374 del 2017 (consultabile sul sito istituzionale www.miur.gov.it). Se, infatti, per legge il possesso dei requisiti sub b) è considerato sufficiente per accedere al concorso, che recluta docenti di ruolo, non può un atto avente forza normativa inferiore, quale un decreto ministeriale, non prevedere, per svolgere nelle more, tramite il conferimento di supplenze, la medesima attività, il possesso di quei requisiti; in sostanza è come se, per il d.m., in contrasto con la legge, detti requisiti non fossero sufficienti o adeguati. Il d.m., in parte qua, va ritenuto illegittimo e deve essere disapplicato [art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001; artt. 4-5, L. n. 2248 del 1865, all. E].” La giurisprudenza intervenuta su identico contenzioso che ha accertato il valore abilitante del titolo è copiosa (ex multis, Tribunale di Siena, Tribunale di Cassino, Tribunale di Parma, Tribunale di Roma, Tribunale di La Spezia, Tribunale di Termini Imerese, Tribunale di Messina, Tribunale di Crotone, Tribunale di Busto Arsizio, Tribunale di Monza, Tribunale di Napoli Nord) come da giurisprudenza allegata.

Orbene la circostanza che la ricorrente possa partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non possa accedere alle graduatorie riservate ai docenti abilitati configura una evidente disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione, che solo una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento consente di escludere. Infatti, il legislatore di cui alla legge 107/2015, ha inteso affermare, expressis verbis, che *“a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo,*



esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento..” Il legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente ha indicato cosa deve intendersi per titolo di abilitazione previsto dalla L. 107/2015, affermando che “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA.”

Quindi avendo la normativa di rango primario equiparato l’abilitazione all’insegnamento con i 24 Cfu, non può revocarsi in dubbio che la ricorrente, in possesso del diploma di laurea magistrale, dei CFU specifici per le proprie classi di concorso e dei 24 Cfu vanta, un titolo dal valore abilitante secondo la ridefinizione del concetto di abilitazione operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

In merito a ciò, si richiama un precedente recente del tribunale di Messina, ordinanza del 22.12.2020, giudice dott.ssa G. Bellino, che sul punto statuisce “*Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181. Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di II fascia - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza. E' pur vero che lo stesso D.Lgs. n. 59/2017 cit., al Capo II (artt. 8-13), prevede che i vincitori del concorso di cui all'art. 5 non vengano subito immessi in ruolo, ma sottoscrivano un contratto triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento (FIT) che assicura un inserimento graduale nella funzione docente (in particolare, il titolare di contratto FIT su posto comune è tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diplomadi specializzazione per l'insegnamento secondario e, durante il secondo e terzo, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio, tirocini formativi diretti e indiretti e supplenze brevi) e che solo il positivo superamento dell'esame finale consente l'attribuzione di un incarico triennale; sicchè il percorso di formazione specializzazione resta pur sempre necessario. E che, inoltre, nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto espressamente l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea con il conseguimento di 24 CFU all'esito favorevole dei percorsi abilitanti. Tuttavia, appare ragionevole ritenere, richiamando precedente di questo Tribunale (ordinanza del 2.12.2019) che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex artt 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle*



disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni"). Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento."

Provvedimenti cautelari dello stesso tenore di quello sopra indicato sono stati eseguiti dall'amministrazione scolastica, tra cui la recentissima ordinanza di accoglimento totale n. 1264/2022 del 18/01/2022, resa dal Giudice del Lavoro, nel giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Messina, Sez. Lav., recante RG n. 5379/2021, con la quale, in accoglimento della domanda cautelare avanzata, è stato riconosciuto il diritto della ricorrente Piscitello Margaret, ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per la classe di concorso A046 (medesima classe di concorso cui aspira la ricorrente). La suddetta ordinanza è stata eseguita con decreto dell'Ambito territoriale di Messina n. 1821 del 31.01.2022 (che si allega).

Motivo III

Gli atti amministrativi impugnati sono illegittimi come si evince anche dalla semplice lettura delle norme intervenute in materia, anche alla luce della pubblicazione del D.M. 92/2019. L'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 integrato con le modifiche di cui al DM 25 marzo 2013, n. 81, "Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249" ha demandato al Ministero dell'Istruzione l'emanazione del Regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado". Il D.M. 249/2010 all'articolo 13, prescrive che ai percorsi di specializzazione sul sostegno possono partecipare i docenti abilitati all'insegnamento: *"Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità" 1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati."*

Quindi Il D.M. 249 2010 – ancora in vigore - prevede che possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati. Il Ministero dell'Istruzione, con decreto 0092 del 08.02.2019, recante le



disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'articolo 3, rubricato "Requisiti di ammissione e articolazione del percorso", quanto segue: "... b. *per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ...*" Il Decreto Legislativo 59/2017, all'articolo 5 (già più volte richiamato) statuisce quanto segue: "Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche."

Dunque il Ministero dell'istruzione con il D.M. 92/2019 secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della nuova normativa, consente la partecipazione al Tfa sostegno, anche dei docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu, attribuendone valore abilitante. Il sillogismo che ne scaturisce non consente che una sola conclusione: a) possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati; b) al Tfa sostegno accedono i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu. Ne consegue che i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella seconda fascia aggiuntiva delle Graduatorie di circolo e di Istituto.

nel caso di specie la particolarità è data dal fatto che la ricorrente con i suoi titoli ha avuto accesso al TFA sostegno ma non alla prima fascia delle GPS per la classe di concorso A046.

Si richiama la sentenza del Il Tribunale di Roma, n. 2823/2019 pubblicata il 22/03/2019, che ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu, evidenziando nelle motivazioni della sentenza quanto segue: "*La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art.5 D.Lgs 5/12017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 L.107/2015).*"

In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia -pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.



Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi...(omissis) ...P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...".

Anche il Tribunale di Cassino con la sentenza n. 452/2019 del 22/05/2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu: "... la condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda della ricorrente di inserimento nelle graduatorie di II fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost."

MOTIVO IV

Il titolo di abilitazione "vecchio sistema", si appalesa tra l'altro contrario alla disciplina europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Le procedure c.d. abilitative previste dalla normativa scolastica del nostro Paese sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi" al ruolo.

Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, come si evince dalle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono insistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, la assoluta irrilevanza della cd "abilitazione all'insegnamento".

Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di "professione regolamentata", non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro particolare chiarezza.



Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE disciplinano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998, n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che tali titoli consentono l'accesso alla professione di docente e, quindi, dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e DM. 39/1998) ciò che emerge è che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".

Sul punto si richiama ancora la recente pronuncia del tribunale di Cassino (si veda sopra) secondo la quale *“ La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa europea unitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.*

In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. Come si è detto, le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli che consentono lo svolgimento della professione di docente e l'accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ciò sembra confermato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della legge 244/2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, per la quale "...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili ...". In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma dal titolo sottostante. Tale procedura, invero, non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente (vedi in questo senso Trib. Roma sent n. 2823/2019). Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativa eurounitario, la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento". Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione ". Si impone pertanto una disapplicazione del D.M. 374/2017, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce del diritto



eurounitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, astia al riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso ... (omissis). Le spese di lite sono compensate, in considerazione della novità della questione e della non perspicuità interpretativa della normativa rilevante, integranti gravi ed eccezionali ragioni. P.Q.M. Il Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, » definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal diploma di laurea magistrale in Scienze dell'Educazione e dai 24 CFU e per l'effetto ordina al Ministero convenuto di inserire la ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ... " .

Alla luce di quanto sopra, ed in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata, delle norme di riferimento, confortata dai numerosi precedenti della giurisprudenza maggioritaria pronunciatisi in materia, non potrà che riconoscersi valore abilitante al titolo di studio in possesso della ricorrente congiuntamente ai 24 CFU e nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ai CFU nelle specifiche materie di insegnamento, e conseguentemente, il diritto della stessa ad essere inserita nella II fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle GPS della provincia di Messina, per la classe di concorso classe di concorso A046 SCIENZE GIURIDICHE ECONOMICHE, ed in quelle ritenute accessibili in corso di causa, secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.

DOMANDA CAUTELARE

Il ricorso presenta i requisiti necessari per proporre anche domanda cautelare.

Quanto al *fumus boni iuris* il ricorso si appalesa fondato per quanto sopra argomentato ed in considerazione dei precedenti favorevoli, alcuni dei quali mensionati in narrativa.

Quanto al *periculum in mora* lo stesso po' ritenersi sussistente sia in ordine alla domanda relativa alla conversione del contratto stipulato dalla ricorrente su posto vacante e disponibile con quello più favorevole di cui all'art. 59 del Decreto Sostegni bis, sia, in via subordinata cautelare, in ordine alla domanda di riconoscimento del valore abilitante della Laurea in aggiunta ai 24 CFU.

Il requisito dell'urgenza nell'ipotesi di specie è inoltre collegato alla circostanza che l'immissione in ruolo ai sensi dell'art 59 del Decreto sostegni Bis è prevista quale modalità straordinaria di assunzione esclusivamente per l'a.s. 2021/2022, ragion per cui, vi è urgenza dell'intervento di un provvedimento cautelare prima della conclusione del corrente anno scolastico, affinché alla ricorrente venga consentito di partecipare alla prova disciplinare straordinaria prevista a conclusione delle attività didattiche e prodromica al passaggio di ruolo con effetto retroattivo da settembre 2021. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la durata del giudizio in via ordinaria pregiudicherebbe in maniera irreversibile il diritto vantato dalla ricorrente, la quale subirebbe l'ulteriore pregiudizio correlato alla mancata stabilizzazione che comporta gravi conseguenze di carattere personale e professionale non risarcibili economicamente.



Con l'ulteriore conseguenza che il posto dalla stessa attualmente occupato, sarà sicuramente assegnato per il prossimo anno scolastico ad altro docente con pregiudizio non solo per la ricorrente, in termini di stabilità e massimizzazione della propria professionalità, ma anche con pregiudizio dell'alunno disabile assegnato alla stessa a cui dovrebbe essere garantita la continuità.

In merito invece alla richiesta subordinata solo in via cautelare, di riconoscimento del valore abilitante della laurea e dei 24 CFU, il pregiudizio è già in itinere, posto il non avere considerato il valore abilitante dei titoli posseduti ha avuto come conseguenza il mancato inserimento nelle Graduatorie Provinciali di I fascia in relazione alla classe di concorso A046, con inevitabile perdita di chance occupazionali, anche ai fini dell'immissione in ruolo su detta classe di concorso, e depauperamento della professionalità. Il requisito dell'urgenza è vieppiù evidente laddove si consideri che in difetto di una decisione in via cautelare sul punto, saranno ulteriormente frustrate le possibilità di esercitare la professione di docente nella classe di concorso d'interesse della ricorrente, non solo in relazione al corrente anno scolastico, ma anche in relazione al successivo, stante la presente e futura utilizzazione delle GPS per il conferimento degli incarichi a tempo determinato ed indeterminato. Infatti, nelle more dei tempi del giudizio di merito (la cui definizione certamente sarà successiva all'inizio del prossimo anno scolastico, decorrente dal 01.09.2022) rimarrebbe preclusa alla ricorrente la possibilità di essere inserita nelle suddette GPS provinciali di I fascia e nelle graduatorie di istituto di seconda fascia, subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente.

Vieppiù con il presente giudizio si chiede tra l'altro che venga riconosciuto con urgenza il valore abilitante del titolo posseduto dalla ricorrente e dalla stessa spendibile in qualsiasi momento della propria vita professionale e quindi anche in vista dell'aggiornamento delle GPS provinciali programmato per i prossimi mesi per essere operative dal prossimo anno scolastico (01.09.2022).

Soccorre a fondare tale prospettazione, l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell'impoverimento della professionalità. La Suprema Corte ha, altresì, configurato la lesione de *“il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa”* (cfr. tra molte, Cass. Civ. – sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000, in Lav. prev. oggi 2000, 2287).

Invero, l'art. 700 c.p.c., prevedendo misure idonee *“ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”*, per opinione pressoché unanime, costituisce uno strumento utile a soddisfare il bisogno di tutela cautelare a favore di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità, sia da un pericolo



di tardività, entrambi sussistenti nell'ipotesi di specie, posto che un ritardo nella decisione potrebbe determinare la perdita di chance di assumere incarichi per la classe di concorso A046 con conseguente perdita di esperienza professionale sulla detta classe di concorso non recuperabile per altra via.

Pertanto, il carattere generale della norma configura che il provvedimento d'urgenza - modellandosi sul *periculum in mora* affermato in concreto (un pregiudizio imminente ed irreparabile del diritto fatto valere o di quello che si intende azionare in via ordinaria) - abbia un contenuto anticipatorio. Infatti, quando si attende che il futuro provvedimento costituisca nuovi rapporti giuridici oppure ordini misure innovative del mondo esterno, il provvedimento cautelare, per evitare il danno derivato dal ritardo con il quale il provvedimento principale potrà giungere a costituire tali effetti, deve tendere, non già a conservare lo stato di fatto, ma ad operare in via provvisoria e ad anticipare l'effetto costitutivo ed innovativo (nel caso de quo, l'inserimento nella prima fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie d'istituto quale presupposto indispensabile alla opportunità di costituzione del rapporto di lavoro), che determina il grave pregiudizio.

Si tratta in buona sostanza, di una forma di tutela che è, nel caso in esame, sia un rimedio sia un'anticipazione finalizzati a proteggere il diritto controverso dal *periculum in mora*, costituito dagli effetti negativi della durata, anche fisiologica, del processo nel tempo.

In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste - come già precisato - sia l'elemento dell'imminenza del pregiudizio sia quello della sua attualità. Ci si trova, difatti, nella condizione in cui l'iter diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto. Sul punto, si evidenzia che la ricorrente nel corso del corrente anno scolastico non è stata destinataria di contratto a tempo determinato presso la scuola Statale per la classe di concorso A046 SCIENZE GIURIDICHE E ECONOMICHE, proprio perché si trova ingiustamente in II fascia delle GPS e, quindi, in posizione deteriore in graduatoria rispetto a quella cui avrebbe diritto se le venisse riconosciuto il valore abilitante dei titoli posseduti. Per altro verso, l'ordinario espletamento del processo ordinario prospetta per la ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto né nel corso del presente anno scolastico, né addirittura in relazione al successivo, poiché il giudizio di merito certamente non si concluderà entro il 01.09.2022 (con conseguente perdita di chance occupazionali nella classe di concorso A046, punteggio e di esperienza professionale, oltre che di reddito, con il rischio di effetti dannosi sia di natura professionale che personale). Sul punto, in ordine alla sussistenza del *periculum in mora*, il Giudice del lavoro di Messina, dott.ssa Rando, nella recentissima ordinanza del 14.01.2022 n. 999 ha statuito ” *appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la*



propria attività lavorativa. Ciò anche tenuto conto della possibilità, dedotta dal ricorrente e documentata in allegato, che il Miur tenga conto dei soggetti inseriti nella prima fascia per l'immissione in ruolo e a tempo determinato”.

Il periculum in mora, infatti, nell'ipotesi che ci occupa si configura in un pregiudizio imminente e irreparabile coincidenti in un danno professionale non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l'utilizzazione della misura cautelare invocata; infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiusdica, ma consentirebbero agli altri docenti che precedono in graduatoria la ricorrente di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire quindi maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose” (Tribunale di Messina ord. cautelare n. 1115 del 19.01.2021). Inoltre, nel caso di specie i docenti che hanno ottenuto pronunce positive nei giudizi proposti innanzi ai Tribunali del lavoro stanno ottenendo l'iscrizione nelle graduatorie di prima fascia per le G.P.S. e di seconda fascia per le graduatorie d'istituto anche per la classe di concorso A046, come documentato in atti, circostanza quest'ultima che lede gravemente la ricorrente nel caso in cui non dovesse provvedersi in favore della stessa in sede cautelare.

Posto quanto sopra e quant'altro rimane in fatto e in diritto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo giudice adito,

IN VIA CAUTELARE

RITENERE E DICHIARARE il diritto della ricorrente alla conversione del contratto stipulato di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto di Istruzione Superiore “Salvatore Pugliatti” di Taormina, in contratto ai sensi dell'art. 59 comma 4 del DL73/2021 e dell'art 3 del DM 242/2021 finalizzata ad ottenere la valutazione dell'attività lavorativa espletata su posto vacante nel corso del corrente anno scolastico come percorso di formazione iniziale ed in caso di esito positivo della valutazione, a partecipare alla prova disciplinare all'esito della quale ottenere l'immissione in ruolo con effetto da settembre 2021.

In via subordinata cautelare,

– RITENERE E DICHIARARE previa disapplicazione dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, per le causali di cui in narrativa, che la ricorrente è in possesso di un titolo con valore abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di Laurea e dai 24 Cfu;

CONSEGUENTEMENTE - ordinare alle Amministrazioni resistenti di inserire la ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola secondaria di I e II grado della provincia di Messina (anche ai fini del relativo aggiornamento) relativamente alle classi di concorso in cui la stessa risulta già inserita in II fascia GPS, nella posizione secondo il



punteggio spettante e maturato, come per legge, nonché nella seconda II fascia delle Graduatorie d'Istituto della Provincia di Messina.

NEL MERITO:

confermare l'auspicata ordinanza cautelare di accoglimento e quindi:

RITENERE E DICHIARARE il diritto della ricorrente alla conversione del contratto stipulato di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Salvatore Pugliatti" di Taormina, in contratto ai sensi dell'art. 59 comma 4 del DL73/2021 e dell'art 3 del DM 242/2021 finalizzata ad ottenere la valutazione dell'attività lavorativa espletata su posto vacante nel corso del corrente anno scolastico come percorso di formazione iniziale ed in caso di esito positivo della valutazione, a partecipare alla prova disciplinare all'esito della quale ottenere l'immissione in ruolo con effetto da settembre 2021.

In subordine RITENERE E DICHIARARE illegittimo il termine del 30.06.2022 apposto al contratto stipulato dalla ricorrente per le causali di cui in narrativa e conseguentemente CONDANNARE il Ministero dell'Istruzione alla sostituzione del detto termine con quello del 31.08.2022 ovvero (in caso la decisione sia successiva al concludersi del corrente anno scolastico) al risarcimento del danno per illegittima apposizione del termine da quantificarsi nella misura corrispondente alle retribuzioni che la ricorrente non avrà percepito (per i mesi di Luglio ed Agosto 2022) o in quella che sarà ritenuta di giustizia, anche secondo equità, nonché al diritto di ottenere il riconoscimento del servizio anche per i mesi di luglio ed agosto per fini concorsuali e di punteggio.

In ogni caso

RITENERE E DICHIARARE previa disapplicazione dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, per le causali di cui in narrativa, che la ricorrente è in possesso di un titolo con valore abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di Laurea e dai 24 Cfu;

CONSEGUENTEMENTE - ordinare alle Amministrazioni resistenti di inserire la ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola secondaria di II grado della provincia di Messina (anche in caso di aggiornamento) relativamente alle classi di concorso in cui la stessa risulta già inserita in II fascia GPS, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, nonché nella seconda II fascia delle Graduatorie d'Istituto della Provincia di Messina.

c) con vittoria di spese compensi ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.



ISTANZA NOTIFICA AI SENSI 151 c.p.c.

Stante l'elevato numero dei controinteressati - costituiti dai docenti di tutti i docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in cui la ricorrente risulta attualmente iscritta, rispettivamente, in II fascia della GPS e delle G.I. (classe di concorso A046 SCIENZE GIURIDICHE ECONOMICHE che in caso di accoglimento del presente ricorso sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente - la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare e contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro.

Su tale rilievo, i tribunali del Lavoro, ed in particolare l'ecc.mo tribunale adito, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del MIUR.

Per quanto sopra, si chiede che Codesto tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ex art 414 e ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla pubblicazione per pubblici proclami, quanto ai potenziali controinteressati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione udienza sul sito internet del M.I.U.R. nella pagina a ciò dedicata;

DICHIARAZIONE DI VALORE Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, ed il contributo unificato è pari ad € 259,00. Salvis juribus.

SI ALLEGANO:

copia diploma di laurea

Copia certificato 24 Cfu in materie psico-antropo-pedagogiche ed in metodologie didattiche

copia altri titoli culturali

Copia O.M. 60/2020

Copia domanda di inserimento nelle GPS e nelle graduatorie di Istituto, inoltrata tramite Istanze online

domanda gps scelta sedi

decreto esecuzione ordinanza cautelare in favore di altro ricorrente

graduatorie



attestato posto vacante e disponibile

copia contratto a termine a.s. 2021/2022

documenti vari

S. Stefano di Camastra, 15.02.2022

Avv. Santina Franco

